



Rosalia Criscuoli
NOTAIO

Repertorio N° 7116

Raccolta N° 4628

ATTO COSTITUTIVO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di dicembre in Palermo, via Leopardi n.23 Innanzi a me Dott.ssa ROSALIA CRISCUOLI, Notaio in Palermo, con studio in via Leopardi n.23, iscritto presso il Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese

SONO PRESENTI:

- ZINGALI ANTONIO nato a Palermo il giorno 08 gennaio 1953 residente a Monreale, via Ponte Parco 13, CF ZNGNTN53A08G273W
 - SORGI ORIETTA nata a Palermo (PA) 15 gennaio 1957, residente a Palermo, via Alessio Narbone n. 49 CF SRGRTT57A55G273C
 - CALY MAURIZIO nato a Marsala (TP) 15 luglio 1962, residente a Palermo, via Giuseppe La Farina n. 46 CF CLYMRZ62L15E974F
 - MASSEI MARIA LUISA nata a Palermo (PA) il 04 febbraio 1962, residente a Favignana (Tp) via Mons. Cipolla 2 CF MSSMLS62B44G273H
 - BENZA CALOGERA nata a Caltanissetta il 26 marzo 1957, residente a Palermo via Gen. Di Giorgio Antonino n.26, CF BNZCGR57C66B429T
 - COLLURA MIRELLA nata a Termini Imerese (PA) il 27 maggio 1960 residente a Palermo via Trinacria 28, CF CLLMLL60E67L112H
 - DI SALVO LUIGI nato a Bompietro (PA) il 09 agosto 1950 residente a Palermo, via Maqueda 92 CF DSL LGU 50M09 A958Q
- Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1.

A norma del D.Lgs 117/17 (nel prosieguo anche CTS) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'organizzazione di volontariato denominata "PROGETTO TOKAI ODV", associazione internazionale per il recupero e la salvaguardia dei bambini di strada denominati "tokai".

L'associazione oltre che dalle norme di legge richiamate è regolata dallo Statuto al presente atto allegato sotto la lettera "A",

Articolo 2.

La sede dell'associazione è a Palermo, in via Roma n.392

Articolo 3 - Carattere dell'associazione

L'Associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e la sua struttura è democratica. L'Associazione è regolata dal presente statuto e agisce nei limiti del CTS, del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo.

Articolo 4 - Finalità e Scopo

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio
di Palermo 1
il 12/01/2023
al n. 1071-1T



L'Associazione intende sostenere interventi di assistenza a bambini, di qualsivoglia nazionalità, bisognevoli di supporto, protezione fisica, psicologica, sanitaria, medica e chirurgica e alle loro famiglie assicurando assistenza anche in occasione di viaggi e soggiorno a scopo sanitario, per ricorrere a terapie, cure e/o interventi chirurgici. Al fine di rendere più efficace il proprio intervento, la OdV si impegna nella sensibilizzazione della società civile, di altri enti e organizzazioni associative, imprese, fondazioni, istituzioni nazionali e internazionali, nonché il mondo scientifico, al fine di creare sinergie che possano sostenere il perseguimento degli scopi dell'associazione. L'ente si propone, inoltre, di sviluppare e realizzare progetti sanitari finalizzati alla prevenzione di patologie frequenti nelle popolazioni che saranno oggetto degli interventi dell'organizzazione. L'associazione, in particolare, intende promuovere il recupero e la salvaguardia dei bambini di strada detti "tokai", assicurando loro l'accoglienza presso strutture dedicate che garantiscono ospitalità, alimentazione, programmi educativi, assistenza, prevenzione sanitaria e scolarizzazione. Per perseguire i propri scopi, l'associazione potrà sostenere le spese organizzative di equipe educative e sanitarie, che si recheranno presso centri sociali, centri di accoglienza e centri sanitari in paesi in via di sviluppo, per avviare attività finalizzate al recupero di bambini di strada, potrà realizzare programmi didattici ed educativi e creare strutture fisse e mobili per l'assistenza sanitaria in cooperazione con organizzazioni che svolgono attività sociali e sanitarie. La OdV provvederà, se necessario, anche all'acquisto di apparecchiature, materiali e attrezzature per le attività di formazione e protezione dei bambini di strada, per le attività sanitarie mediche e chirurgiche da offrire gratuitamente a centri medici e organizzazioni esistenti in loco sensibili agli scopi dell'ente. Al fine di garantire l'implementazione delle attività e il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione si auspica di realizzare e partecipare a progetti finalizzati alla creazione di centri sanitari anche mobili, per il trattamento delle patologie più frequenti e per eventuali interventi di soccorso e intende partecipare a bandi di finanziamento nazionali, comunitari e internazionali, promossi sia da enti pubblici che privati, su interventi aventi finalità solidaristiche e, comunque, inerenti all'oggetto sociale e sottoscrivere accordi di partenariato e/o altre forme di collaborazione, con soggetti pubblici e privati, per la partecipazione ad iniziative e progetti nel campo della solidarietà sociale. L'organizzazione si impegnerà, ulteriormente, nella promozione di corsi di formazione e riunioni scientifiche finalizzate all'approfondimento delle più frequenti necessità delle organizzazioni esistenti nei vari territori internazionali, nell'istituzione

e/o sovvenzione di borse di studio in ambito sanitario e sociale, necessarie per la salvaguardia della salute e della formazione e dell'inclusione, dei bambini "tokai". Allo stesso modo l'associazione intende sostenere l'attività di Enti che agiscono nel campo sanitario e della ricerca mediante il sostegno dei programmi scientifici documentati che tali Enti si propongono di perseguire con il finanziamento dell'associazione. La OdV, infine, promuove e/o finanzia convegni e riunioni, nonché seminari di studio nel campo sanitario e formativo/assistenziale per fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra citate.

L'associazione persegue i propri scopi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

Articolo 5.

La vita dell'associazione è regolata dalle norme riportate nello statuto che approvato dalle parti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 6

L'associazione ha durata illimitata

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) cadauno.

Articolo 7.

A comporre il primo Consiglio Direttivo, previsto nello Statuto allegato al presente atto, vengono chiamati, per il primo triennio, i comparenti signori, con le rispettive qualifiche all'interno del Consiglio Direttivo:

LUIGI DI SALVO, Presidente

ORLETTA SORGI, Vice Presidente

ANTONIO ZINGALI, Segretario

MAURIZIO CALY, Tesoriere

MARIA LUISA MASSEI, Consigliere

MIRELLA COLLURA, Consigliere

CALOGERA BENZA, Consigliere

I sopra nominati dichiarano di accettare la carica loro conferita e che, a loro carico, non sussiste alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, nonché dallo statuto allegato.

Articolo 8

Le spese tutte del presente Atto e le altre conseguenziali restano a carico della costituita Associazione.

I comparenti delegano il Presidente dell'Associazione a compiere tutte le modifiche al presente atto e allo statuto allegato che fossero richieste per l'iscrizione dell'Associazione nei competenti registri

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto

scritto a macchina ed a mano da me Notaio in du fogli di cui lo scritto occupa otto facciate sin qui.

Letto da me Notaio ai comparenti che trovandolo conforme alla loro volontà dichiarano di approvarlo.

Sottoscritto alle ore diciotto

LUIGI DI SALVO - ORIETTA SORGI - CALOGERA BENZA - MAURIZIO CALY - ANTONIO ZINGALI - MIRELLA COLLURA - MARIA LUISA MASSEI - ROSALIA CRISCUOLI NOTAIO

Allegato "A" al n.7116 di Repertorio e al n.4628 di Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

" PROGETTO TOKAI ODV"

TITOLO I - DENOMINAZIONE e SEDE

Articolo 1

A norma del D.Lgs 117/17 (nel prosieguo anche CTS) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita una organizzazione di volontariato denominata "PROGETTO TOKAI ODV", associazione internazionale per il recupero e la salvaguardia dei bambini di strada denominati "tokai".

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Palermo, in via Roma n.392. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Essa potrà istituire sedi secondarie ed esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero.

L'Associazione ha durata illimitata e può cessare per delibera dell'assemblea straordinaria come disciplinato dal presente statuto. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale.

TITOLO II - FINALITÀ e ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 - Carattere dell'associazione

L'Associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e la sua struttura è democratica.

L'Associazione è regolata dal presente statuto e agisce nei limiti del CTS, del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo.

Articolo 4 - Finalità e Scopo

L'Associazione intende sostenere interventi di assistenza a bambini, di qualsivoglia nazionalità, bisognevoli di supporto, protezione fisica, psicologica, sanitaria, medica e chirurgica e alle loro famiglie assicurando assistenza anche in occasione di viaggi e soggiorno a scopo sanitario, per ricorrere a terapie, cure e/o interventi chirurgici.

Al fine di rendere più efficace il proprio intervento, la OdV si impegna nella sensibilizzazione della società civile, di altri enti e organizzazioni associative, imprese, fondazioni, istituzioni nazionali e internazionali, nonché il mondo scientifico, al fine di creare sinergie che possano soste-

nere il perseguimento degli scopi dell'associazione.

L'ente si propone, inoltre, di sviluppare e realizzare progetti sanitari finalizzati alla prevenzione di patologie frequenti nelle popolazioni che saranno oggetto degli interventi dell'organizzazione.

L'associazione, in particolare, intende promuovere il recupero e la salvaguardia dei bambini di strada detti "tokai", assicurando loro l'accoglienza presso strutture dedicate che garantiscono ospitalità, alimentazione, programmi educativi, assistenza, prevenzione sanitaria e scolarizzazione.

Per perseguire i propri scopi, l'associazione potrà sostenere le spese organizzative di equipe educative e sanitarie, che si recheranno presso centri sociali, centri di accoglienza e centri sanitari in paesi in via di sviluppo, per avviare attività finalizzate al recupero di bambini di strada, potrà realizzare programmi didattici ed educativi e creare strutture fisse e mobili per l'assistenza sanitaria in cooperazione con organizzazioni che svolgono attività sociali e sanitarie.

La OdV provvederà, se necessario, anche all'acquisto di apparecchiature, materiali e attrezzature per le attività di formazione e protezione dei bambini di strada, per le attività sanitarie mediche e chirurgiche da offrire gratuitamente a centri medici e organizzazioni esistenti in loco sensibili agli scopi dell'ente. Al fine di garantire l'implementazione delle attività e il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione si auspica di realizzare e partecipare a progetti finalizzati alla creazione di centri sanitari anche mobili, per il trattamento delle patologie più frequenti e per eventuali interventi di soccorso e intende partecipare a bandi di finanziamento nazionali, comunitari e internazionali, promossi sia da enti pubblici che privati, su interventi aventi finalità solidaristiche e, comunque, inerenti all'oggetto sociale e sottoscrivere accordi di partenariato e/o altre forme di collaborazione, con soggetti pubblici e privati, per la partecipazione ad iniziative e progetti nel campo della solidarietà sociale.

L'organizzazione si impegnerà, ulteriormente, nella promozione di corsi di formazione e riunioni scientifiche finalizzate all'approfondimento delle più frequenti necessità delle organizzazioni esistenti nei vari territori internazionali, nell'istituzione e/o sovvenzione di borse di studio in ambito sanitario e sociale, necessarie per la salvaguardia della salute e della formazione e dell'inclusione, dei bambini "tokai". Allo stesso modo l'associazione intende sostenere l'attività di Enti che agiscono nel campo sanitario e della ricerca mediante il sostegno dei programmi scientifici documentati che tali Enti si propongono di perseguire con il finanziamento dell'associazione.

La OdV, infine, promuove e/o finanzia convegni e riunioni,

nonché seminari di studio nel campo sanitario e formativo/assistenziale per fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra citate.

L'associazione persegue i propri scopi avvalendosi in modo prevalente

dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

Articolo 5 - Attività d'interesse generale

L'Associazione, si impegna nella realizzazione delle seguenti attività d'interesse generale, in conformità con l'art 5 del CTS,

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) del CTS);
- Interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) del CTS);
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) del CTS);
- Formazione universitaria e post-universitaria (lettera g) del CTS);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) del CTS);
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l) del CTS);
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n) del CTS);
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r) del CTS);
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u) del CTS);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle

attività di interesse generale di cui al present
e articolo, promozione
delle pari opportunità e delle iniziative di aiu
to reciproco, incluse le banche dei tempi di cui al-
l'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i
gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lette-
ra w) del CTS).

Articolo 6 - Attività diverse

L'Associazione si prefigge di realizzare i propri scopi an-
che esercitando attività diverse da quelle previste al supe-
riore articolo 5, secondarie e strumentali rispetto alle at-
tività d'interesse generale, secondo criteri e limiti defini-
ti con decreto ministeriale (art. 6 del CTS).

L'Associazione potrà compiere tutte le azioni necessarie e
stipulare atti formali o convenzioni utili al perseguimento
degli scopi sociali, collaborando anche con altri enti del
terzo settore, enti pubblici o privati nazionali e interna-
zionali, nonché professionisti specializzati che svolgano at-
tività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, es-
sa può compiere tutte le operazioni connesse ai propri sco-
pi, compresa la possibilità di affidare ai propri soci l'ese-
cuzione di specifici incarichi retribuiti o assumere persona-
le nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei limiti
stabiliti dal Codice del Terzo Settore, per conto e nell'in-
teresse dell'Associazione stessa.

Parimenti l'Associazione potrà mettere in atto, nel rispetto
delle vigenti disposizioni di Legge in materia, attività an-
che a rilevanza commerciale qualora siano strettamente con-
nesse alla realizzazione degli scopi sociali indicati nel
presente statuto. L'Associazione potrà, quindi, compiere ope-
razioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali,
pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo
sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra
dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società
con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere la parteci-
pazione ad associazioni analoghe. Tutte le attività possono
essere svolte anche a favore di terzi.

Articolo 7 - Raccolta fondi

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS,
l'attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta
a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non cor-
rispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di in-
teresse generale. Tale attività potrà essere realizzata an-
che in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti
con i sostenitori e con il pubblico in conformità delle li-
nee guida ministeriali, della Cabina di regia e del Consi-

glio Nazionale del Terzo settore.

TITOLO III - SOCI e VOLONTARI

Articolo 8 - Soci

I Soci hanno pari diritti e si distinguono in:

- Soci Fondatori. Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno preso parte e firmato l'Atto Costitutivo;
- Soci Ordinari. Sono Soci ordinari i soggetti che aderiscono all'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versano una specifica quota annuale stabilita dal Consiglio stesso. A norma dell'art. 32 commi 1 e 2, possono essere soci dell'ente le persone fisiche nonché altre organizzazioni di volontariato, ma anche altri ETS o enti senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

La qualità di socio comporta la possibilità di partecipare alla vita associativa e, pertanto, alle attività dalla stessa organizzate. Tutti gli associati, iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, avranno diritto di voto in assemblea per tutti gli argomenti e gli atti su cui l'assemblea è chiamata a discutere ai sensi di legge, di statuto o per volontà del Consiglio Direttivo.

- Soci Onorari: le personalità della vita pubblica, che non siano soci, quando abbiano acquisito nei confronti dell'Associazione e negli incarichi ad essi affidati particolari benemeritenze, possono essere nominati dal Consiglio Direttivo "Socio Onorario"; possono inoltre essere nominate "Socio Onorario" personalità particolarmente rappresentative nei campi d'interesse dell'Associazione; tali soci sono esonerati dal pagamento delle quote e verranno regolarmente iscritti al libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo, la loro opera, competenze e conoscenze per il raggiungimento degli stessi.

Articolo 9 - Modalità di ammissione del Socio

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta secondo le modalità indicate dallo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiva tale deliberazione entro sessanta giorni. All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota associativa che è fissata dal Consiglio Direttivo ed è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 10 - Diritti e Doveri del Socio

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto in assemblea e può rappresentare un massimo di n. 2 soci per delega scritta conferitagli per una specifica assemblea. I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo come stabilito dalla legge e dallo statuto, pertanto, tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri e libri sociali, previa richiesta da avanzare al consiglio direttivo in forma scritta.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, lealtà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione considererà causa espressa di esclusione qualsiasi comportamento sleale del socio volto a porre in essere comportamenti o attività concorrenziali rispetto agli scopi dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

Articolo 11 - Cessazione della qualifica di Socio

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato cessa esclusivamente per:

- recesso del socio;
- mancato pagamento della quota sociale - nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifesta ed il consiglio direttivo avvierà le procedure per deliberarne l'esclusione;
- esclusione a cura del Consiglio Direttivo in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 10 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati o delle quote sociali, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Il recesso ha effetto immediato.

Articolo 12 - I Volontari

Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la

loro attività in modo non occasionale.

In conformità con le disposizioni dell'art. 17 del CTS, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Tuttavia, è possibile riconoscere rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e previa delibera del Consiglio Direttivo sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari iscritti nell'apposito registro devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13 - Organi dell'ente

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) l'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del CTS (la cui nomina è facoltativa, ove non ricorra l'obbligo di nomina per superamento dei limiti di cui al richiamato art. 30 o per altre fattispecie previste dallo stesso articolo).

Articolo 13 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo, eleggere i membri del Consiglio Direttivo in seguito al termine di scadenza delle cariche e dare le linee programmatiche all'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, ai sensi dell'art. 26 del CTS, ad eccezione dei componenti del primo Consiglio Direttivo, nominati nell'atto costitutivo.

L'assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea deve essere convocata, mediante e-mail e/o lette-

ra cartacea e/o affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, specificando la data, l'ora e l'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le adunanze possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché i soci vengano informati in merito allo strumento scelto per effettuare la riunione, possa essere loro permesso di verificare la regolarità della costituzione e sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno disponendo, altresì, di tutta la documentazione eventualmente necessaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può rappresentare un massimo di n. 2 soci per delega scritta.

Le discussioni e le delibere dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato a cura del Presidente, raccolto in un Libro Verbali, nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea è chiamata a deliberare sulle materie previste dalla normativa vigente e, in ogni caso, sui seguenti argomenti:

- a) approvazione del bilancio;
- b) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) responsabilità dei componenti degli organi sociali e azioni nei loro confronti;
- e) esclusione degli associati;
- f) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- h) tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e il regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria per circostanze eccezionali tramite deliberazione del Consiglio Direttivo o richiesta motivata da almeno il 10% dei soci aventi diritto di voto.

Compiti dell'assemblea straordinaria sono: lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazio-

ne, l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e lo scioglimento dell'Associazione col voto favorevole di 3/4 dei soci.

L'Assemblea straordinaria può riunirsi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno, La riunione si riterrà svolta nel luogo dove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo i cui componenti, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati, sono eletti dall'assemblea ed è composto da tre a sette membri e ha durata di tre anni.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore (CTS), a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- *Presidente:* che ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa e che convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta l'Associazione verso terzi ed in giudizio, detiene la firma sociale e su delibera del Consiglio Direttivo può delegare questa facoltà ad altro socio, predisponendo, ove necessario, incarichi e procure;
- *Vicepresidente:* che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza, impedimento o indisponibilità di questi e, ogni qualvolta si renda necessario per il funzionamento dell'ente, ne assume le mansioni;
- *Segretario:* che cura ogni aspetto amministrativo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- *Tesoriere:* che ha la responsabilità della custodia dei fondi liquidi di cassa dell'Associazione e redige la prima nota cassa;
- *Consigliere:* che coadiuva gli altri componenti nello svolgimento delle loro funzioni.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente e comunicata a mezzo raccomandata anche a mano o a mezzo e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio. La convocazione può essere richiesta anche da almeno un terzo dei membri dello stesso; in quest'ultimo caso deve

essere convocata entro 10 giorni.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

La parità di voti comporta la reelezione della proposta.

Compiti del Consiglio direttivo:

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- predisporre i documenti contabili di bilancio come previsto agli artt. 16 e 17 del presente statuto;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- Conferire mandati/incarichi a soggetti terzi e o ad associati in possesso di specifiche competenze professionali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazione ad ATS (associazioni Temporanee di scopo), Consorzi o altre modalità assimilate;
- individuare eventuali attività diverse, di cui all'art. 6 del presente statuto e all'art. 6 del CTS, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale.

Le adunanze del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e annotate nel relativo libro sociale.

Le adunanze del Consiglio direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché siano rispettate le condizioni indicate al superiore art. 13.

A norma dell'art. 34 del CTS, ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma II del C.C., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 15 - Il Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico ed il suo Presidente, avente funzione consultiva, composto da esperti o comunque da persone di particolare prestigio e competenza nei settori di attività dell'Associazione per la durata di un triennio rinnovabile. Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire all'Associazione strategie, programmi, attività e ricerche nei settori coinvolti, direttamente od indirettamente, nell'attività dell'Associazione.

Articolo 16 - L'Organo di controllo

La nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, è prevista quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del CTS e il superamento dei limiti economico-patrimoniali descritte dallo stesso articolo. La nomina è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati a norma dell'art. 10 del CTS.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C. e gli stessi devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma II del C.C., in caso di organi collegiali detti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente.

L'Organo di controllo è incaricato dei seguenti compiti:

- vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento;
- monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale (se redatto) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.

TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 17 - Patrimonio e Risorse

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, di proprietà dell'Associazione;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di esercizio utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono risorse dell'associazione:

- le quote sociali;
- i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

- i proventi di eventuale attività diverse;
- i proventi di raccolte fondi
- i contributi offerti dagli associati e da terzi soggetti e/o enti. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- donazioni e lasciti in genere ricevuti da soggetti e/o enti;
- i contributi pubblici o privati, le erogazioni e donazioni in genere finalizzati all'attività, le sponsorizzazioni e la raccolta pubblicitaria;
- i finanziamenti pubblici e privati a qualsiasi titolo ottenuti per la realizzazione di attività;
- ogni mezzo che non sia in contrasto con lo statuto o con eventuali regolamenti interni e con le leggi dello Stato Italiano che potrà essere utilizzato per favorire e sostenere le attività dell'associazione e incrementare il suo patrimonio.

Le quote associative sono annualmente stabilite dal consiglio direttivo, così come gli eventuali contributi straordinari.

Il consiglio direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, come meglio specificato all'art. 8 del CTS.

Articolo 18 - Esercizio sociale, scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale ha durata compresa tra il giorno 1° gennaio ed il giorno 31 Dicembre di ogni anno. Di esso va redatto un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e relazione di missione o, alternativamente, qualora ne ricorrano i presupposti, un rendiconto nelle forme semplificate previste dall'art.13 del CTS.

In caso di proventi da attività diverse, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse, mediante annotazione nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I rendiconti e/o i bilanci di cui agli artt.13 e 14 del CTS e i rendiconti delle raccolte fondi, inerenti all'esercizio precedente, devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno o entro eventuali differenti termini che potranno essere previsti dalla normativa tempo per tempo vi-

gente. L'organo amministrativo è tenuto al rispetto degli eventuali termini di legge, ove previsti, per la predisposizione dei suddetti documenti e la trasmissione all'assemblea ordinaria dei soci per le relative delibere.

Articolo 19 - Bilancio Sociale

Laddove vengano conseguiti in un esercizio ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, in conformità dell'art. 14 del CTS, l'associazione dovrà provvedere alla redazione, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro, del bilancio sociale e al deposito presso il RUNTS, nonché alla pubblicazione dello stesso sul sito dell'ente.

Articolo 20 - Revisione legale dei conti

Al superamento dei limiti contemplati dall'art. 31 del CTS, l'ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del CTS. La nomina è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del CTS.

TITOLO VI - SCIoglimento

Articolo 21 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{1}{3}$ degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di estinzione o scioglimento, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del CTS, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto disposto dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 22

LIBRI SOCIALI

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Copia conforme all'originale per gli usi di legge

Palermo, 18/01/2023

